



## **ASSOCIAZIONE**

### **STATUTO**

#### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata:

"InNova Bergamo" con sede legale in Bergamo, Via Osmano, n. 1.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.

La sua durata è illimitata.

#### **Art.2 - Scopo**

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha come scopo principale lo sviluppo di iniziative volte al miglioramento, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente urbano di Bergamo, nella sua più ampia accezione, territoriale, urbanistica, paesaggistica, economica, culturale e sociale.

Obiettivo primario dell'Associazione è il miglioramento delle condizioni ambientali di vita della comunità bergamasca e dunque dei cittadini e di tutti i residenti.

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale del territorio bergamasco, l'Associazione perseguirà in particolare i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione ed al confronto di competenze, idee e conoscenze;
- favorire azioni di ricerca scientifica innovative, mediante la realizzazione e la gestione di studi e progetti finalizzati a dare valore aggiunto al territorio bergamasco ed alla sua identità;
- studiare ed analizzare pratiche di buon governo applicate in contesti territoriali diversi da quello bergamasco, con lo scopo di valutarne la compatibilità, per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nell'habitat urbano.

- attivare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e allo sviluppo del trasporto collettivo ed individuale;
- promuovere e sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d'intervento;
- favorire processi di rete con altri istituti, servizi e strutture presenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere processi di animazione e aggregazione economica per favorire lo sviluppo del territorio;
- elaborare, progettare, realizzare e promuovere indirizzi ed azioni di coordinamento, sviluppo, realizzazione e gestione di attività di formazione scientifica e professionale, sia continua che temporanea, tanto in loco che a distanza, anche con altri "partners" qualificati, in settori strategici ed innovativi;
- elaborare, progettare, realizzare e promuovere interventi ed attività atte a sostenere l'aumento della competitività del "Sistema-Bergamo" operando per raggiungere il giusto equilibrio di qualificazione tecnico - scientifica tra i settori produttivi tradizionali e lo sviluppo di settori e filiere a più elevato valore aggiunto, con particolare attenzione al potenziamento dei sistemi di imprese piccole e medie presenti e tipiche delle aree d'intervento interessate;
- elaborare, progettare, realizzare e promuovere interventi e forme di cooperazione inter-istituzionali, anche incentivando lo sviluppo di partenariato pubblico/privato su ricerche strategiche e/o applicazioni inerenti le aree tematiche di cui ai punti precedenti;
- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla riflessione sul futuro della città e del territorio bergamasco, attraverso l'organizzazione di forme di dibattito e confronto pubblico.

L'Associazione, quindi, lega la sua esistenza ad un ambito tematico in cui si elabori un intreccio di conoscenze, fondate, anche, sulle tradizioni e culture locali, e di competenze tecnico-scientifiche che, nel loro insieme, costituiscano una leva per promuovere lo sviluppo armonico, compatibile e durevole dell'ambiente urbano bergamasco.

L'Associazione si propone sia come "luogo di confluenza" di conoscenze, saperi interdisciplinari sia come piattaforma virtuale d'incontro tra competenze e professionalità differenti.

Agisce anche come facilitatrice e promotrice di nuove esperienze, nonché come incubatrice di idee e progetti per una strategia del futuro.

Come strumento principe si fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione può:

1. cooperare con altri enti, aziende e istituzioni pubbliche o private;
2. promuovere e realizzare corsi, seminari, mostre, convegni e assemblee pubbliche;
3. commissionare o realizzare sondaggi di opinione;
3. promuovere ed erogare l'offerta di formazione e informazione tecnico-scientifica;
4. attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

### **Art.3 - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nel rispetto ed applicazione di conformità delle vigenti normative nazionali ed europee;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, i relativi addetti e il pubblico;
- g) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dall'Associazione;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di soci ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Le categorie di soci sono tre:

- Socio ordinario;
- Socio giovane; da intendersi il socio che all'atto dell'iscrizione non abbia ancora compiuto i 26 anni di età;

- Socio sostenitore.

4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente, entro 30 giorni, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

## **Art.5 - Diritti e doveri dei soci.**

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.**

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art.7 - Gli organi sociali**

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 1) revisori dei conti;
- 2) il collegio dei probiviri.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## **Art.8 - L'assemblea**

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ email/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;

in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Consiglio direttivo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato

a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Il Consiglio potrà inoltre procedere alla nomina di un Tesoriere da scegliere tra i propri membri.

9.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

## **Art.10 - Il Presidente**

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Dura in carica 3 anni.

## **Art.11 - Il Vice Presidente**

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

## **Art.12 - Il Segretario**

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, compie le mansioni delegate dal Presidente.

## **Art.13 - Revisori dei Conti**

13.1. L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea e può essere composto da un Revisore unico o da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Resta in carica tre anni.

13.2. L'organo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

## **ART. 14 Collegio dei probiviri**

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.

b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.

c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri

può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente.

Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.

d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

## **Art.15 - I mezzi finanziari**

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

## **Art.16 - Rendiconto economico finanziario**

16.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.



16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

## **Art.17 - Scioglimento**

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

## **ART. 18 Controversie**

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3. Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4. La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data in cui è stata adottata.